



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici LOPREIATO e PIRRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2025

Istituzione della Giornata nazionale contro il figlicidio

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende istituire la Giornata nazionale contro il figlicidio per sensibilizzare l'opinione pubblica e riflettere sul gravissimo crimine del figlicidio, cioè l'uccisione di un figlio o di una figlia da parte di uno dei genitori. Questa giornata assume particolare significato alla luce dei tragici casi di violenza domestica che hanno avuto come vittime innocenti i bambini, spesso nel contesto di relazioni familiari già segnate dalla sofferenza e dalla violenza. Il figlicidio è un fenomeno doloroso e allarmante che richiama l'urgenza di sensibilizzare la società civile, le istituzioni e le scuole sul rispetto della vita e dei diritti dell'infanzia. Non solo si tratta di un atto criminoso che distrugge una vita umana, ma rappresenta anche il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere il bambino o la bambina in un contesto familiare.

La data del 25 febbraio è stata scelta in memoria del piccolo Federico Barakat, vittima di figlicidio il 25 febbraio 2009, mentre si trovava in custodia protetta, e di tutti i bambini e le bambine che hanno perso la vita in circostanze simili. Questa giornata servirà, quindi, come un richiamo simbolico alla necessità di proteggere l'infanzia e di intervenire tempestivamente per fermare ogni forma di violenza domestica.

Il disegno di legge stabilisce che ogni anno, il 25 febbraio, la Repubblica pro-

muova il ricordo delle vittime del figlicidio e favorisca un dibattito pubblico che inviti alla riflessione sulle cause e le soluzioni di tale fenomeno. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle loro competenze e risorse, potranno organizzare eventi, manifestazioni e attività educative nelle scuole per sensibilizzare i giovani sull'importanza della protezione dei diritti dei minori, la promozione di modelli familiari positivi e la cultura della pace all'interno della famiglia.

Particolare attenzione sarà posta sulla necessità di rafforzare la rete di supporto a coloro che sono vittime di violenza domestica e sui programmi di educazione sentimentale, relazionale e psicologica nelle scuole, per prevenire e contrastare il fenomeno fin dalla sua radice. L'educazione all'affettività e al rispetto reciproco sono strumenti essenziali per garantire alle nuove generazioni una visione sana delle relazioni familiari.

Il presente disegno di legge rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di una società che protegga i propri bambini e garantisca loro il diritto di crescere in un ambiente sicuro e amorevole. La Giornata nazionale contro il figlicidio non è solo un momento di commemorazione, ma anche una solenne occasione per impegnarsi concretamente nella lotta contro la violenza domestica e nella promozione della cultura della non violenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro il figlicidio)

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 febbraio di ogni anno quale Giornata nazionale contro il figlicidio.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono iniziative volte a sensibilizzare gli studenti relativamente:

a) al valore della vita, della famiglia e del rispetto delle relazioni familiari e sociali;

b) alla prevenzione della violenza domestica e alle modalità di intervento in situazioni di rischio;

c) all'importanza del sostegno psicologico e sociale per le vittime di violenza e per i testimoni, con particolare attenzione ai minori;

d) alla promozione della cultura della non violenza e del rispetto dei diritti umani, con particolare riguardo alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

4. In occasione della Giornata di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono organizzare iniziative, quali manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di commemorazione e di ri-

flessione, finalizzate alla promozione della cultura della pace e del rispetto reciproco nelle relazioni familiari e sociali.

Art. 2.

(Iniziative educative e di prevenzione)

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con associazioni, enti locali, e altri soggetti che operano nel campo della tutela dei minori e della prevenzione della violenza, possono promuovere percorsi educativi specifici sulla prevenzione della violenza familiare e sulla protezione dei minori.

2. I percorsi educativi di cui al comma 1 possono comprendere:

a) sessioni di formazione per gli studenti sui diritti dell'infanzia, la prevenzione della violenza e il rispetto delle relazioni familiari;

b) l'implementazione di programmi di educazione affettiva e sessuale finalizzati a prevenire la violenza e il maltrattamento tra i minori e nelle famiglie;

c) attività di formazione per il personale docente volte a fornire strumenti per il tempestivo riconoscimento di segnali di disagio o di violenza tra gli studenti e per l'attivazione delle necessarie misure di supporto.

Art. 3.

(Modalità di attuazione)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e in collaborazione con associazioni e fondazioni operanti nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e della lotta alla violenza domestica, possono organizzare eventi, seminari e manifestazioni pubbliche al fine di

sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del rispetto e della protezione dei minori.

Art. 4.

(Servizi di sostegno alle vittime)

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, le amministrazioni competenti promuovono il rafforzamento dei servizi di supporto psicologico, legale e sociale a favore delle vittime di violenza domestica e dei minori coinvolti in situazioni di rischio, con particolare attenzione alla creazione di reti di sostegno nelle comunità locali.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

